

CRISI D'IMPRESA

Bancarotta per l'imprenditore che usa fondi dell'impresa per onorare debiti personali

di Lucia Recchioni



DIGITAL Master di specializzazione
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE
Scopri di più >

Sebbene non sussista, in capo all'**imprenditore individuale**, alcun **obbligo di accantonare in bilancio gli utili**, può comunque configurarsi una **condotta distrattiva penalmente rilevante** ogni volta in cui vi è un **distacco ingiustificato di un bene dal patrimonio dell'impresa**, senza tener conto dei **debiti** gravanti sull'impresa stessa.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni raggiunte dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 13059**, depositata ieri, **7 aprile**.

Il caso riguarda un **imprenditore individuale**, dichiarato responsabile dei **reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale** per aver **distratto dall'impresa ingenti liquidità**, corrispondenti ai **redditi accertati dalla Guardia di Finanza e accantonati negli anni**, nonché derivanti dalla **cessione del ramo d'azienda**. L'imprenditore, inoltre, era stato accusato di aver **occultato le scritture contabili**, rendendo quindi **impossibile la ricostruzione del patrimonio**.

L'imputato si difendeva evidenziando, tra l'altro, **l'inesattezza dell'accertamento reddituale effettuato dalla Guardia di Finanza**, nonché **l'inesistenza di un obbligo**, in capo all'**imprenditore individuale**, di **accantonare il reddito d'impresa**: da ciò ne discendeva **l'inesistenza, sia giuridica che fattuale, di un'ipotesi distrattiva**.

Con riferimento, invece, al **secondo capo di imputazione (bancarotta fraudolenta documentale)** l'imprenditore contestava l'omessa valutazione dell'**elemento soggettivo del reato**. La mera **mancanza dei libri e dei registri**, infatti, può integrare **l'elemento oggettivo del reato**, ma **non può essere confuso con l'elemento soggettivo**, per il quale, infatti, si rende necessario accertare lo **scopo perseguito dall'agente**, che deve essere quello di **realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **meritevole** di accoglimento quest'**ultima censura** mossa dall'imprenditore.

La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai costante, ha ricordato che **la mancanza dei libri e delle scritture contabili** deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della **bancarotta semplice** (e, quindi, non fraudolenta) se è assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo che si è proposto l'agente ([Cassazione, n. 50098/2015](#)).

Sul punto la Corte di Cassazione evidenzia un'importante differenza: mentre **l'occultamento delle scritture contabili** può configurare **bancarotta fraudolenta documentale** se sussiste il **dolo specifico** di recare pregiudizio ai creditori, la **fraudolenta tenuta delle scritture contabili** integra un'**ipotesi di reato a dolo generico**, che presuppone un accertamento condotto sui **libri effettivamente rinvenuti** ([Cassazione, n. 33114/2020](#)).

Con riferimento, invece, al **delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione**, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione della mancanza di un obbligo di accantonamento in bilancio in capo all'imprenditore individuale fosse stata assorbita dalla sussistenza degli elementi di una **condotta distrattiva**, la cui configurazione prescinde dal suddetto obbligo.

Si ha "**distrazione**", infatti, ogni volta in cui il bene viene **ingiustificatamente distaccato dal patrimonio dell'impresa**.

In tema di **bancarotta**, dunque, una volta accertato che **l'imprenditore ha avuto nella disponibilità dei beni**, se **non riesce a giustificare la destinazione** per le **effettive necessità dell'impresa** si deve dedurre che gli stessi siano stati **dolosamente distratti**; sull'imprenditore si costituisce quindi l'onere di **vincere** la richiamata presunzione, comprovando la **legittimità della destinazione delle somme prelevate, secondo gli scopi dell'impresa che, in ogni caso, vengono prima delle esigenze dell'imprenditore stesso** (soprattutto se, come nel caso di specie, non sono state depositate le scritture contabili).

Non è sufficiente, tra l'altro, che l'imprenditore si limiti a **eccepire** che i beni sono stati assorbiti da **costi gestionali**, nel caso in cui gli stessi **non siano documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare**.